

STATUTO

ZENIT ONLUS IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BARI BA VIA GIOVAN BATTISTA
TREVISANI 66

Numero REA: BA - 564124

Codice fiscale: 07526720722

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 29-09-2016 - Statuto completo	2
--	---

**ALLEGATO "A" ALL'ATTO N.2916 DI RACCOLTA
STATUTO DELLA SOCIETA'
"ZENIT ONLUS IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE"
di tipo "A"**

******* TITOLO I *******

Articolo 1

E' costituita, ai sensi della legge 381/91 con sede nel comune di Bari la Società Cooperativa Sociale denominata **"ZENIT ONLUS IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE"**.

Articolo 2

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata a norma di legge.

Articolo 3

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata.

La cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991 è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità, senza fini di speculazione privata ed ha per scopo quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci.

Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, i soci instaurano con la Cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro.

La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001 n.142, e successive modifiche.

Articolo 4

Considerata l'attività mutualistica della società, nonché i requisiti dei soci, la cooperativa ha come oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

- gestione di servizi sociali, socio-sanitari e sanitari orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, a soddisfare i bisogni di persone anziane o, comunque, giunte alla fase terminale della loro esistenza;
- sperimentazione di servizi socio-educativi per la prima infanzia e per l'adolescenza, quali servizi ludici ed educativi per bambini da zero a dodici anni, servizi ricreativi ed educativi per il tempo libero per minori dai sei ai quindici anni anche attraverso l'organizzazione di spazi teatrali di parchi giochi, ludoteche.

In relazione a ciò la Cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi:

- strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti e non, nonché servizi integrati per residenze protette;
- servizi e centri di riabilitazione;

-- attività e servizi di assistenza domiciliare;
-- attività di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare, oppure realizzata in centri di servizio appositamente allestiti, o messi a disposizione da enti pubblici o privati;
-- centri diurni ed altre strutture con carattere animativo e finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale;
- organizzazione di vacanze e soggiorni sociali assistiti;
- gestione di centri e attrezzature sportive (per minori a rischio e non) ed attività ricreative comunque finalizzate ad una migliore utilizzazione collettiva del tempo libero per una integrazione sociale;
- formazione nei settori di attività indicati in precedenza.
La cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da enti pubblici o privati, direttamente o indirettamente anche in "ATT", per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà chiedere ed avvalersi di tutti i benefici pubblici e privati previsti a favore della cooperazione e nell'ambito dei settori in cui opera.
La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.1.1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.
La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.
Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.
La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545-septies c.c..

Articolo 5

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:
a) soci lavoratori che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso dei seguenti requisiti:
- abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e esercitino

arti e mestieri attinenti alla natura dell'impresa della Cooperativa e che, per loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possono partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale e attivamente cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo;

- non siano: interdetti, inabilitati, falliti non riabilitati e che non abbiano interessi contrastanti con quelli della cooperativa;

b) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91.

In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Articolo 6

Chi desidera essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo e presso la sede sociale domanda contenente:

a. nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale;

b. l'indicazione delle attività svolte e delle competenze di cui è in possesso;

c. l'ammontare delle quote che intende sottoscrivere;

d. la dichiarazione di conoscere, accettare integralmente e attenersi al presente Statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

e. la dichiarazione di espressa accettazione della clausola compromissoria di cui al presente statuto.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicate in detto articolo, delibera sulla domanda, tenuto conto di tutti i presupposti per l'ammissione, come di tutte le condizioni ostative contemporaneamente riscontrate, nonché delle effettive esigenze e necessità della società cooperativa. L'organo amministrativo ha facoltà di richiedere altri documenti e notizie. La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all'articolo 7.

Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace.

Qualora la domanda di ammissione non venga accolta, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro 60 giorni all'interessato. In questo caso l'aspirante socio

può entro 60 giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci riuniti in assemblea. L'assemblea delibera inoppugnabilmente sulle domande di ammissione non accolte.

Nella propria relazione annuale, l'organo amministrativo deve relazionare all'assemblea riguardo i criteri seguiti durante l'esercizio per l'ammissione di nuovi soci.

Articolo 7

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa fornita di avviso di ricevimento.

Articolo 8

La qualità di socio si perde: per recesso, esclusione, morte.

Articolo 9

Il socio che intenda recedere dalla cooperativa deve farne domanda motivata.

La dichiarazione di recesso sarà annotata sul libro a cura dell'organo amministrativo, al quale spetta di accertare se essa sia fondata sui motivi di cui al comma che segue.

Il recesso del socio è ammesso nei casi consentiti dalla legge, quando abbia perduto i requisiti per l'ammissione e nei casi in cui sia intervenuta una causa esterna che gli impedisca oggettivamente di partecipare al conseguimento dello scopo sociale.

Articolo 10

Può essere escluso dalla società cooperativa, con deliberazione dell'organo amministrativo, il socio che:

1. abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
2. non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;
3. non abbia eseguito in tutto o in parte il pagamento delle quote sottoscritte;
4. da oltre sei mesi sia in mora nei pagamenti dovuti a qualsiasi titolo alla società cooperativa;
5. svolge attività in contrasto o concorrente con quella della società cooperativa;

6. non osserva le disposizioni contenute nello Statuto o nel regolamento o le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;

7. in caso di condanna con sentenza penale passata in giudicato per reati gravi contro il patrimonio o le persone, commessi anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale.

Può essere escluso dalla società, con deliberazione dell'organo amministrativo, il socio che, senza giustificati motivi, non adempie puntualmente agli obblighi, anche lavorativi, assunti a qualunque titolo verso la società e/o nei confronti del quale viene assunto un provvedimento di interruzione dell'ulteriore rapporto di lavoro per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, o per inadempimento nel caso di ulteriore rapporto di lavoro non subordinato. Al verificarsi di una delle suddette ipotesi, l'organo amministrativo dovrà provvedere mediante delibera da trasmettere al socio e da annotarsi sul libro dei soci.

Avverso il provvedimento di esclusione è ammesso ricorso all'assemblea ordinaria.

Ulteriormente, il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di 60 giorni dalla relativa comunicazione, previo tentativo di conciliazione, come previsto ai sensi del successivo articolo 31.

Articolo 11

Lo scioglimento del rapporto sociale a seguito di recesso o di esclusione ha effetto dalla corrispondente annotazione nel libro dei soci e determina anche la immediata estinzione dei rapporti mutualistici in corso.

Per quanto attiene ai rapporti patrimoniali, questi si estingueranno con la liquidazione della quota di capitale sociale.

Articolo 12

Il socio receduto o escluso o cessato ha diritto al rimborso della quota versata, ma non ha diritto al riparto delle riserve, che saranno destinate, in sede di liquidazione della Società, ai fondi mutualistici.

L'organo amministrativo liquiderà la quota entro 180 giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui è avvenuta l'esclusione o il recesso o la cessazione, se tale interruzione di rapporto è avvenuta prima dello scadere del terzo trimestre dell'esercizio. Se l'interruzione del rapporto è intervenuta nell'ultimo trimestre dell'esercizio, la restituzione della quota avverrà entro 180 giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo a quello in cui si è interrotto il rapporto sociale.

Il rimborso non potrà aver luogo per somma superiore al valore nominale della quota effettivamente versata salvo il diritto di ritenzione della cooperativa stessa fino a concorrenza di ogni proprio credito liquido.

Eventuali debiti del socio escluso o recedente, nei confronti

della società cooperativa, si compenseranno, fino a concorrenza dell'importo minore, con il suo credito per il rimborso delle quote sociali.

Articolo 13

In caso di morte del socio l'erede ha diritto alla liquidazione della quota.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

In caso di pluralità di eredi, questi dovranno nominare un rappresentante comune.

Articolo 14

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lettere b), c), d) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto

Articolo 15

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato: dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 17 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 7;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Articolo 16

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente articolo 6, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione secondo quanto previsto all'articolo 31.

Articolo 17

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al trenta per cento (30%);
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992 n.59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992 n.59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite

stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

Articolo 18

Sono organi della Società:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. l'organo amministrativo;
- c. organo di controllo, se nominato.

Articolo 19

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci.

Ogni socio ha diritto ad un voto qualunque sia il valore della quota versata.

Sono riservate alla competenza dei soci:

- a. l'approvazione del bilancio;
- b. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- c. la nomina dei sindaci e del Presidente del collegio sindacale;
- d. la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori e ai sindaci;
- e. le deliberazioni sulle domande di ammissione a socio, in caso di rigetto delle stesse da parte dell'organo amministrativo;
- f. le deliberazioni sui ricorsi proposti avverso i provvedimenti di esclusione dei soci adottati dall'organo amministrativo;
- g. l'approvazione dei regolamenti previsti dal presente Statuto.
- h. le modificazioni dello statuto;
- i. il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nello statuto o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- j. la nomina e i poteri dei liquidatori.

Articolo 20

Le assemblee sono convocate presso la sede sociale; possono essere convocate anche altrove, purché nel Comune di Molfetta e purché il diverso luogo di convocazione non comporti difficoltà oggettive di partecipazione di soci.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Può essere convocata in un termine maggiore, non superiore in ogni caso a 180 giorni, quando particolari esigenze lo richiedono.

L'Assemblea altresì avrà luogo quante altre volte l'organo amministrativo lo crede necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto con indicazione della materia da trattare, dal Collegio sindacale o da almeno un quinto dei soci. In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro quindici

giorni dalla data della richiesta.

L'organo amministrativo potrà scegliere che l'avviso di convocazione dell'assemblea possa avvenire con l'invio di lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto invio almeno otto giorni prima dell'assemblea presso il domicilio risultante dai libri sociali.

L'avviso deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del luogo dell'adunanza e quella della data e dell'ora della prima e seconda convocazione. In mancanza dell'adempimento di tali formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci aventi diritto a voto e tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, se nominati, della società cooperativa.

Articolo 21

Le assemblee sono presiedute dall'amministratore unico, dal Presidente del consiglio di amministrazione (nel caso di nomina del consiglio di amministrazione). In caso di assenza o impedimenti di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata a maggioranza dei soci intervenuti.

Il Presidente dell'assemblea constata la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, dirige e regola il suo svolgimento ed accerta e proclama i risultati delle votazioni.

Il Presidente può richiedere l'assistenza di un segretario designato dagli intervenuti, che può anche essere non socio, con la funzione di redigere il verbale di assemblea.

Articolo 22

Ciascun socio può farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio.

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e rappresentati.

Nei casi previsti dal precedente articolo 20) lettere h), i), j), è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci.

Articolo 23

La società è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione costituito da tre consiglieri. In entrambi i casi gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, e sono rieleggibili.

Gli amministratori possono essere anche non soci.

Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico oppure il consiglio di amministrazione.

Articolo 24

L'organo amministrativo ha i più ampi ed illimitati poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quanto ri-

servato alla competenza dell'assemblea dalla legge e dal presente Statuto.

L'organo amministrativo può nominare procuratori speciali incaricati di compiere gli atti o categorie di atti espressamente indicati nella delibera di nomina.

Articolo 25

Il consiglio di amministrazione, se nominato, è convocato dal Presidente o dal Vice Presidente, presso la sede legale od altrove, con avviso spedito a mezzo lettera fornita di avviso di ricevimento almeno cinque giorni prima della riunione. Il consiglio può essere convocato in un termine più breve, purché non inferiore ad un giorno, per telegramma o telefax, o raccomandata a mano, sempreché i consiglieri siano preventivamente informati degli argomenti da trattare.

Articolo 26

Il Consiglio è validamente riunito e in grado comunque di formare le proprie deliberazioni, anche in assenza di convocazione, quando siano presenti o partecipino alla formazione delle deliberazioni stesse tutti i consiglieri e i sindaci effettivi, ove nominati.

Il Consiglio di amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le sue decisioni risultano da processi verbali che, trascritti in un apposito libro, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal segretario. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Articolo 27

L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.

In caso di nomina del Consiglio di amministrazione, la rappresentanza spetta al Presidente del Consiglio di amministrazione.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 28

Quando i soci ne ravvisino l'opportunità possono nominare un organo di controllo o un revisore.

La nomina dell'Organo di controllo o del revisore è obbligatoria nei casi previsti dalla legge.

L'organo di controllo o il revisore devono possedere i requisiti, le competenze ed i poteri previsti dalle disposizioni sul collegio sindacale previste per la società a responsabilità limitata.

La revisione legale dei conti della società viene esercitata, a discrezione dei soci e salvo inderogabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro, ovvero dall'organo di controllo, ove consentito dalla legge.

Articolo 29

L'organo di controllo è nominato dai soci ed è composto, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina, da un membro effettivo o da un collegio, composto da tre membri effettivi e due supplenti.

In quest'ultimo caso il presidente è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso organo.

Nei casi di obbligatorietà della nomina, tutti i componenti dell'organo di controllo devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

I componenti dell'organo di controllo restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Qualora la nomina dell'organo di controllo non sia obbligatoria ai sensi dell'articolo 2477 c.c., all'atto della nomina si può prevedere una diversa durata della carica.

La cessazione della carica dell'organo di controllo per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il medesimo è stato ricostituito.

I componenti dell'organo di controllo sono rieleggibili.

II compenso è determinato dai soci, all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata dell'incarico.

Articolo 30

I componenti dell'organo di controllo possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un componente dell'organo di controllo collegiale, subentrano i supplenti in ordine di età, i quali resteranno in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni.

I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

In caso di cessazione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal componente più anziano di età.

Articolo 31

L'organo di controllo ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 bis c.c. ed esercita il controllo contabile sulla società nel caso previsto dall'articolo 2409 bis, II comma, c.c..

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, comma 1, c.c.

In caso di nomina di un collegio, delle relative riunioni, deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni dell'organo di controllo collegiale de-

vono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I componenti dell'organo di controllo devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

Articolo 32

Qualora, in alternativa all'organo di controllo e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società a responsabilità limitata.

Il compenso del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio. Qualora i soci nel procedere alla nomina non abbiano deciso diversamente, l'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data di decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. L'incarico può essere revocato con decisione dei soci.

Il revisore svolge funzioni di controllo contabile sulla società; si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 2409 bis c.c..

Il revisore è tenuto a redigere la relazione prevista dall'articolo 2429, comma 2, c.c..

Articolo 33

Addivenendosi, in qualsiasi tempo e per qualsiasi ragione, allo scioglimento ed alla liquidazione della società cooperativa, l'organo amministrativo, salvo i casi in cui vi abbia già provveduto l'assemblea, contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento, convoca l'assemblea dei soci perché deliberi sulla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone i poteri ed i compensi, i criteri in base ai quali dovrà svolgersi la liquidazione nonché gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa.

In caso di scioglimento, il patrimonio sociale residuo, dedotti il capitale versato e i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto ai fondi mutualistici ai sensi dell'articolo 11, comma 5 della legge 59/1992.

Articolo 34

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e la società, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato, su istanza della parte più diligente, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili di Bari. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine di trenta giorni dalla richiesta, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del

Tribunale del luogo in cui ha sede la società.
La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.
L'arbitro dovrà decidere entro novanta giorni dalla nomina.
L'arbitro deciderà in via irrituale, secondo diritto.
Resta sin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e le determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.
Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombenente, salvo diversa decisione dell'arbitro.
Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di legge in materia.
Sono soggette alla disciplina sopra prevista, anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, se eletti, ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.
La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con le maggioranze previste dall'assemblea straordinaria. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Articolo 35

La società cooperativa deve intendersi a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico realizzato.
L'organo amministrativo ed i sindaci se nominati, documenteranno la condizione di prevalenza di cui al precedente comma nella nota integrativa al bilancio.
La società cooperativa, in ragione della dichiarata qualità di cooperativa a mutualità prevalente, che intende mantenere:
a. non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di 2,5 punti calcolati sul capitale sociale effettivamente versato;
b. non potrà remunerare gli strumenti finanziari emessi ed offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
c. non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori, né durante la vita della cooperativa, né successivamente al suo scioglimento;
d. dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione quanto residua del patrimonio, dedotto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati. Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento.

Articolo 36

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le norme di legge sulle cooperative sociali previste dalla legge n. 381/1991, i patti espressi nei regolamenti previsti dalla legge, le norme previste nel Titolo VI del codice civi-

le.

Per quanto ancora non previsto, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

All'originale firmato: Rosa CAPPELLUTI - DE Ceglie Claudia - PORCELLI Angela - Maria SANCILIO - Melania SASSO - Pasquale de CANDIA Notaio, segue impronta sigillo notarile.

(MUI) Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 23 commi 3, 4 e 5 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si trasmette ad uso Registro Imprese. Imposta di bollo assolta ai sensi del Decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.